

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 55 Reg.

Seduta del 06/11/2015

OGGETTO: CONTROVERSIA COMUNE DI MONTESCUDO/SIG. X.Y. - PROVVEDIMENTI RELATIVI.

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese novembre alle ore 13:00 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
2. GOZZI Ruggero	Vicesindaco	X	
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore		X
4. GUIDUCCI Carlo	Assessore	X	
5. SANCHI Claudia	Assessore esterno	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE *LA GIUNTA COMUNALE*

PREMESSO che con atto consiliare n° 73 in data 09/11/2005 veniva deliberata la costituzione dell'Ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Montescudo, Monte Colombo e Sassofeltrio, individuando il Comune di Montescudo quale Capo – convenzione;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione giuntale n°65 del 06/09/2010 avente ad oggetto “Costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, dal Sig. X.Y. e nomina Avvocato difensore” con la quale :

- si autorizzava il Sindaco pro tempore a stare e resistere in giudizio, in nome per conto del Comune di Montescudo, quale Ente Capo convenzione, nel ricorso avanti al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, proposto dal Sig. X.Y., notificato in data 04/03/2010;
- si autorizzava, altresì, il Sindaco pro tempore a costituirsi nei modi di legge ed a resistere nel giudizio innanzi al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, per sostenere le ragioni del Comune di Montescudo, quale Ente Capo convenzione ed in proprio ove necessario;
- si nominava, quale patrocinatore degli interessi del Comune, l'Avv. Luigino Biagini, del Foro di Rimini, con Studio in Via Circonvallazione Occidentale n. 98 in Rimini, conferendogli ogni facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il di lui Studio;

VISTA la sentenza del Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro –n.2011/238 depositata in data 31.03.2011, si è respinto il ricorso del Sig. X.Y. condannandolo al pagamento della somma di € 1.464,72 “indebitamente percepita a titolo di indennità di direzione”;

ATTESO CHE il Dott. X.Y. avverso la predetta sentenza, ha proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna Sez. Lavoro, ex art. 433 e ss. C.p.c.;

DATO ATTO CHE il Comune di Monte Colombo ha comunicato, con nota prot.n.1049 del 09/09/2012, l'intenzione di non costituirsi in appello;

SENTITO il Comune di Sassofeltrio che ha comunicato l'intenzione di costituirsi in giudizio nella vertenza in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Comune di Montescudo/Sig. X.Y. – Costituzione nel giudizio promosso innanzi la Corte d'Appello di Bologna dal Sig. X.Y. – nomina avvocato difensore”;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/12/2012 si autorizzava il Sindaco pro tempore a costituirsi nei modi di legge ed a resistere nel giudizio innanzi la Corte d'Appello di Bologna Sez. Lavoro, per sostenere, in qualità di rappresentante del Comune Capo Convenzione, le ragioni dei Comuni di Montescudo e Sassofeltrio e si nominava, quale patrocinatore degli interessi dei detti Comuni l'Avv. Luigino Biagini, del Foro di Rimini, con studio in via Circonvallazione Occidentale n.98/N in Rimini, eleggendo domicilio presso il di lui Studio;

RICHIAMATA la sentenza n. 630/15 della Corte d'Appello di Bologna, depositata in data 25/06/2015 con la quale la Corte respinge il ricorso e condanna l'appellante alla rifusione delle “*spese di lite del grado*” che liquida in € 2.000,00 oltre al rimborso forfetario “*spese generali, I.V.A. e C.P.A.*” come per legge;

DATO atto che in base alle sopraccitate sentenze, n. 2011/238 del Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, e n. 630/15 della Corte d’Appello di Bologna, il Sig. X.Y. deve corrispondere al Comune di Montescudo la somma complessiva di € 4.382,96 di cui € 1.464,72 per indennità di direzione, ed € 2.918,24 per spese legali, come da istanza prot. n. 2432 del 03/06/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere dell’Avv. Luigino Biagini in merito alla corresponsione dell’indennità di direzione (parere dell’01/09/2015 depositato agli atti);

RICHIAMATA la nota dell’Avv. Antonio Aluigi, con la quale si richiedeva per conto del proprio assistito, Sig. X.Y., di poter effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili di € 200,00 senza indicare alcuna motivazione in merito;

EVIDENZIATO che parte dell’importo dovuto dal Sig. X.Y., al Comune di Montescudo, come da sentenza n. 2011/238 del Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, pari ad € 1.464,72 è a titolo di somma “*indebitamente percepita a titolo di indennità di direzione*” e dovrà pertanto essere corrisposto per intero;

RITENUTO pertanto di concedere l’opportunità di corrispondere ratealmente la somma di € 2.918,24 mediante pagamento in n.2 rate mensili di € 1.459,12 cadauna, alle quali saranno applicati interessi in base al tasso legale vigente aventi scadenza, 20 novembre 2015 e 20 dicembre 2015;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Di fare salva la richiesta di € 1.464,72 indebitamente percepita dal Sig. X.Y., a titolo di indennità di direzione dovuta a questo ente in esecuzione della sentenza n. 2011/238 del Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, così come confermato dal parere dell’Avv. Luigino Biagini, dell’01/09/2015 depositato agli atti;
- 2) Di esprimere l’indirizzo al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di concedere al Sig. X.Y., la possibilità di corrispondere ratealmente la somma di € 2.918,24 relativa alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n. 630/2015 del 19/05/2015, mediante n. 2 rate mensili di importo pari ad € 1.459,12 cadauna, alle quale saranno applicati interessi in base al tasso legale vigente, aventi scadenza, 20 novembre 2015 e 20 dicembre 2015;
- 3) Inoltre con successiva e separata votazione, stante la necessità di riscuotere entro i termini indicati la cifra dovuta a questo Ente, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **09/11/2015** al **24/11/2015**, come prescritto dall'art.124, comma 1 °, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **4942** in data **09/11/2015** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 04/12/2015

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori